

TI_GERICHTE 17.2001.38 vom 23. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.38

FR: TI_GERICHTE 17.2001.38 du 23 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE 17.2001.38 del 23 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il ricorrente rimprovera alla presidente della Corte di assise di avere violato l'art. 18 cpv. 2 CP e, di riflesso, l'art. 139 n. 1 bis vCP, poiché egli non ha agito con la consapevolezza di favorire _____ nell'esecuzione della progettata rapina in danno di _____. La mancanza del presupposto soggettivo comporterebbe perciò la sua assoluzione dal reato imputatogli. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b). Come si è appena visto, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (consid. 1).

E. 3

Sostiene anzitutto il ricorrente che _____ non aveva attacchi con la malavita, come _____; era un soggetto con problemi finanziari, ma incensurato e apparentemente incapace di compiere una rapina a mano armata. Tant'è che il commissario _____ ha confermato come egli non lo avesse avvertito del pericolo proprio perché reputava _____ inoffensivo, convinto com'era che il fucile sarebbe stato semplicemente trafugato in Italia. Ricorda altresì che _____ gli ha deliberatamente mentito, anche per evitare richieste di partecipazione alla refurtiva, in particolare quando gli ha raccontato che le persone "interessate alle ville" erano suoi amici italiani, quando gli ha chiesto un'arma da portare in Italia per conto di terzi e quando ha indicato in _____ la persona che avrebbe dovuto attraversare il confine. Tutto ciò escluderebbe la sua consapevolezza. In realtà l'argomentazione testé riassunta non è idonea a motivare un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il ricorrente si diffonde per vero in considerazioni sue, ma non si confronta con gli elementi che hanno indotto la prima Corte a ritenere che egli non potesse ignorare il vero motivo per cui _____ si era rivolto a lui: conoscere i luoghi adatti a perpetrare un colpo (sentenza, pag. 10 in fondo, 11 e 12 in alto) e procurarsi un fucile con precise caratteristiche (sentenza, pag. 12, 13 e 14). Al ricorrente incombeva di spiegare come, dove e perché su questi punti la prima giudice sarebbe incorsa, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanze qualificate che facciano apparire il suo ragionamento non solo come opinabile, ma come palesemente indifendibile, ovvero arbitrario. Appellatorio nella concezione e nell'impostazione, in proposito il ricorso si dimostra pertanto inammissibile.

E. 4

Nel seguito del memoriale il ricorrente enuncia circostanze oggettive che, a mente sua, escludono la sua consapevolezza circa le reali intenzioni di _____. Se non che, una volta ancora egli fa un uso improprio di un rimedio giuridico straordinario ancorato al divieto dell'arbitrio. Anziché affrontare i singoli accertamenti della prima Corte che intende contestare, spiegando perché essi sarebbero chiaramente insostenibili, egli percorre proprie vie giungendo a conclusioni diverse grazie alla personale ricostruzione e valutazione di fatti e prove. Come detto, ciò non è lecito. Certo, il ricorso per cassazione soggiace a presupposti che non mancano di rigore. Tuttavia non si può trattare a tale stregua un allegato che si presenta come un atto di appello, tanto meno ove sia introdotto da un avvocato, ossia da un professionista consapevole dei limiti cui un simile mezzo di impugnazione è sottoposto per legge (CCRP, sentenza del 5 ottobre 2001 in re Ministero Pubblico e A. contro R., consid. 9).

E. 5

Il ricorrente insiste nell'affermare di non avere neppure preso in considerazione la possibilità teorica che _____ potesse compiere una rapina nel _____. Anzi, costui avrebbe fatto il possibile per allontanare da sé ogni sospetto. Una volta di più l'interessato si limita però ad affermare il proprio punto di vista senza sostanziare alcun arbitrio, trascurando che la Corte di cassazione e di revisione penale non è una giurisdizione di appello. Donde l'inammissibilità dell'argomentazione.

E. 6

Ricordata la sua collaborazione con la polizia cantonale dal 1988 al 1989, richiamati i rapporti del 29 dicembre 1991 e del 14 settembre 1998 del commissario _____, evocate le dichiarazioni dello stesso commissario al dibattimento, il ricorrente critica la conclusione della prima giudice, stando alla quale l'attività di informatore e il modo con cui questa era gestita non configurano una scriminante legale né extralegale, ma solo un motivo per attenuare la pena. Ulteriormente l'imputato si avvale nondimeno di accertamenti fattuali e di valutazioni probatorie diverse da quelle su cui si fonda la sentenza. Invece di spiegare perché sarebbero arbitrarie le particolareggiate considerazioni in base alle quali la prima Corte ha ritenuto che egli ha agito a titolo personale nell'illegalità e non come agente infiltrato – foss'anche con metodi censurabili – per ottenere agganci al fine di lottare contro il crimine organizzato senza fini di lucro (sentenza, pag. 18–20), egli persiste nel ribadire il proprio punto di vista e la propria valutazione sul suo modo di comportarsi di fronte alle iniziative e alle sollecitazioni di _____. Già si è rilevato tuttavia che per sostanziare una censura di arbitrio non basta insorgere contro la decisione impugnata contrapponendo una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa possa apparire, ma occorre illustrare perché l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove della Corte di assise sarebbero manifestamente insostenibili. Il ricorso non adempie tale premessa.

E. 7

Il ricorrente sottolinea e ripete che la prima giudice è giunta al convincimento contrario sulla base di considerazioni errate, così come di ragionamenti che non tengono conto delle particolari condizioni in cui egli ha agito. Ma nel motivare la doglianza egli trascura di nuovo il divario che separa un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio da un atto di appello. Pur dipartendosi questa volta – sia pure in modo affrettato – dalle considerazioni che hanno spinto la prima giudice a non dar credito alla sua versione, segnatamente alla sua conclamata buona fede, egli non lamenta alcun arbitrio (termine al

quale l'impugnativa nemmeno accenna) né allega argomentazioni tali da far apparire arbitraria la sentenza nel suo risultato, nella misura in cui essa attesta la sua consapevolezza di trovarsi coinvolto in un progetto di rapina, e ciò non come agente infiltrato e nemmeno come informatore autorizzato. Di natura chiaramente appellatoria, il ricorso va perciò dichiarato ancora una volta inammissibile. Allo stesso esito sono destinate le critiche che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, laddove la prima giudice lo ha definito un informatore non sempre fedele (sentenza, pag. 19). Egli tende infatti a rendere verosimile una soluzione alternativa a lui più favorevole, senza però sostanziare arbitrio di sorta.

E. 8

Infine il ricorrente si diffonde sulla commisurazione della pena, come pure sul riparto delle spese processuali. Egli affronta i temi, però, dando per scontato il suo proscioglimento dall'imputazione di complicità in rapina aggravata. Dato quanto precede, ciò non è il caso, sicché le critiche cadono nel vuoto. Ne discende, per finire, che il ricorso – di indole palesemente appellatoria – si rivela del tutto inammissibile. Incorre pertanto in un sindacato di irricevibilità.

E. 9

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 900.– b) spese fr. 100.– fr. 1'000.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – _____ per il tramite dell'avv. _____; – avv. _____; – Procuratore generale avv. _____; – presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio; – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverno; – Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona; – Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna; – _____ (parte civile; rif. _____). Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente
Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.